



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 183 DEL 05/04 2024

Proposta n. 177 del 27/03/2024

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI
Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari – Ricorso in appello avverso la sentenza n. 128/2020 del 15 dicembre 2020 emessa dal Tribunale di Nuoro – R.G. n. 108/2021 – Sentenza n. 53/2024 del 18 marzo 2024 – Liquidazione Avv. Marcello Mereu

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile del procedimento		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria”* e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”*, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembre 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall'art. 34 della L.R. 17/2021, *“per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell'Ares”*;

PRESO ATTO dell'organizzazione aziendale dell'ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.ii.mm

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE, con ricorso depositato in data 16 ottobre 2015 (R.G. 470/2015), la dott.ssa *Omissis* [...] aveva convenuto in giudizio, nanti il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, l'ex ASL n. 3 di Nuoro al fine di condannare l'Azienda alla restituzione della differenza tra quanto ricevuto e il minor importo effettivamente dovuto accertato dalla Corte dei conti in seno ad un procedimento contabile;

ATTESO CHE, con memoria difensiva depositata l'8 gennaio 2016, l'ASL di Nuoro si è costituita in giudizio, con il patrocinio dell'Avv. Marcello Mereu, all'uopo nominato, osservando che era stata la ricorrente, con comunicazione del 19 settembre 2013, a

segnalare alla datrice di lavoro di aver percepito, per errore, emolumenti non dovuti e ad aver quindi espressamente chiesto, in missiva, di poterli restituire mediante “*trattenuta, al lordo, dagli stipendi percepiendi*”; l’Azienda ha anche esposto che:

- aveva quantificato l’indebitato in complessivi euro 92.519,53 (precisando peraltro che la somma era da intendersi determinata “*salvo errori ed omissioni*” e così composta: euro 63.528,42 per indennità rapporto esclusivo, euro 16.472,77 per indennità di posizione minima CCNL, euro 2.133,84 per retribuzioni di risultato) e che la dott.ssa *Omissis* [...] aveva prontamente pagato;
- la Procura Regionale della Corte dei conti aveva nel frattempo ravvisato, a carico della ricorrente, un’ipotesi di danno erariale, per euro 91.487,97, composto come segue: euro 63.958,42 per indennità di rapporto esclusivo, euro 8.236,38 per indennità di posizione minima CCNL al 50%, euro 10.384,50 per indennità di posizione variabile, euro 1.441,92 per restituzione di risultato, euro 7.466,75 per interessi maturati;
- soltanto a questo punto, la stessa ricorrente, forte dei calcoli effettuati dalla Corte dei conti, aveva preteso il rimborso dell’importo di euro 1.031,56 (e cioè della differenza tra quanto già pagato all’ASL e quanto determinato in sede contabile), nonché, soprattutto, delle trattenute previdenziali e dell’IRPEF;
- l’azione proposta è, pertanto, inammissibile;

DATO ATTO CHE, con memoria integrativa, depositata il 18 aprile 2016, la ricorrente ha, infine, contestato ammissibilità e fondatezza delle avverse deduzioni ed eccezioni, in particolare della domanda riconvenzionale e ha rinunciato espressamente alla domanda di restituzione dell’importo di euro 1.031,56, circoscrivendo quindi l’oggetto del giudizio alla questione relativa alle ritenute previdenziali e fiscali;

RICHIAMATA la sentenza n. 128/2020 del 15 dicembre 2020, con cui il Tribunale di Nuoro respinge la domanda principale, rigetta la domanda riconvenzionale e compensa le spese processuali;

CONSTATATO CHE, con ricorso in appello, la dott.ssa *Omissis* [...] ha impugnato la sentenza n. 128/2020 del 15 dicembre 2020, emessa dal Tribunale di Nuoro nella causa iscritta al n. 470/2015 di R.G.;

VISTA la nota del direttore Generale della ASL di Nuoro, assunta agli atti con protocollo n. PG/2023/1753 del 17 gennaio 2023, con cui chiede un intervento diretto in giudizio da parte della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dell’ATS Sardegna;

DATO ATTO CHE l’Azienda Sanitaria ha ritenuto opportuno costituirsi in giudizio avverso il ricorso in appello di cui sopra, nominando all’uopo un legale esterno in quanto la causa non può essere assunta dagli avvocati interni per eccessivo carico di lavoro;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 40 del 30 gennaio 2023 con la quale la Gestione Liquidatoria si è costituita nel giudizio d’appello promosso dalla dott.ssa *Omissis* [...] avverso la sentenza n. 128/2020 del 15 dicembre 2020 del Tribunale di Nuoro, nominando, all’uopo, l’Avv. Marcello Mereu;

CONSTATATO CHE, con sentenza n. 53/2024 del 18 marzo 2024, la Corte d'Appello ha rigettato l'appello principale proposto da *Omissis [...]* avverso la sentenza n. 128/2020 pronunciata dal Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dell'ATS Sardegna, nonché quello incidentale di quest'ultima; compensa le spese del presente grado di giudizio;

CHE ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13;

VISTA la parcella pro-forma trasmessa dall'Avv. Marcello Mereu con la quale chiede il pagamento di 7.254,85 euro per le prestazioni rese nel giudizio, nanti la Corte d'Appello, iscritto al n. 108/2021 di R.G.;

VISTE le Linee Guida n. 12 emanata dall'ANAC, con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, sull'affidamento dei servizi legali, secondo cui l'incarico conferito ad hoc, consistendo nella trattazione della singola controversia, costituisce contratti d'opera intellettuale ed è, pertanto, sottoposto al regime dei contratti esclusi;

RICHIAMATI:

- l'art. 56, comma 1 lett. h) n. 1) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (vigente codice dei contratti pubblici), il quale testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti pubblici concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali aventi ad oggetto la rappresentanza legale, la consulenza legale, i servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai, i servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali, altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

- l'art. 50, comma 1 lett. b), del D.lgs. 36/2023 prevede l'affidamento diretto di servizi per importi inferiori alla soglia di euro 140.000,00;

ATTESO, pertanto, **CHE** sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG, ai fini della tracciabilità cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal versamento del contributo ANAC i contratti relativi a patrocinii legali, inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale, volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente;

CHE gli incarichi di patrocinio legale attribuiti ad un professionista per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, sono inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, sono soggetti, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. **DI LIQUIDARE** all'Avv. Marcello Mereu, con studio legale in via S. Fancello n. 17 a Nuoro, la somma di 7.254,85 euro, a titolo di saldo per le prestazioni rese nel giudizio, nanti la Corte d'Appello, iscritto al n. 108/2021 di R.G.;
2. **DI IMPUTARE** la somma, al lordo della ritenuta d'acconto, sul Bilancio d'esercizio della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dell'ATS Sardegna dell'anno 2024, come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DTSAFFAL	1	A802020701 Altre sopravvenienze passive	DA00040103	7.254,85

3. **DI DEMANDARE** ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;
4. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
5. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES.

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott. Enrico Gaia**

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line on-line dell'Azienda regionale della salute - ARES dal 05/04/2024 al 20/04/2024

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
